



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO E LA REVISIONE DELL'ELENCO AVVOCATI ESISTENTE PRESSO IL COMUNE DI BUTERA AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI

SCADENZA: 29 marzo 2024

RICHIAMATO il D.Lgs n. 36 del 31/03/2023;

VISTI gli artt. 1-12 del citato D.Lgs. n. 36/2023 che individuano i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, a norma del quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto e in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del predetto codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità efficace, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, ed efficienza energetica;

VISTO l'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 che disciplina gli "Appalti esclusi nei settori ordinari" annoverando nella lett. h) i servizi legali riferiti a cinque tipologie diverse di servizi legali previsti nei nn. 1.2.3.4.5, sostituendo l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le linee guida ANAC n. 12 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 907/2018) in materia di affidamento dei servizi legali, nonché la delibera ANAC n. 303 del 01/04/2020;

ATTESO che il Comune di Butera, sprovvisto di Avvocatura Comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità, libera concorrenza e trasparenza, deve provvedere ad aggiornare e revisionare l'elenco avvocati finalizzato all'affidamento di incarichi legali di patrocinio e consulenza legale in difesa dell'Ente a professionisti esterni così articolato in sezioni: civile, amministrativo, lavoro e previdenza, penale, tributario;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 227 del 13.02.2024 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni necessario per l'aggiornamento e la revisione dell'elenco avvocati esistente presso il Comune di Butera ai fini dell'affidamento di incarichi legali di patrocinio e consulenza legale;

SI AVVISANO

I professionisti interessati all'affidamento degli incarichi di patrocinio legale/ rappresentanza legale per la difesa di questo Comune nelle sedi giurisdizionali (Autorità Giudiziarie, Giurisdizioni Amministrative e Speciali) o per rendere pareri pro-veritate, che



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

sono aperti i termini per la presentazione delle istanze alle condizioni contenute nel presente avviso e nello schema di disciplinare tipo di questo Comune allegato al presente Avviso.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla nuova stesura dell'elenco avvocati presso il Comune di Butera ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 1-12 e 56, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., di incarichi legali nell'interesse dell'Ente, nel rispetto di quanto disciplinato delle linee guida dell'ANAC n. 12 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 907/2018).

2. In particolare, i servizi legali che possono essere richiesti agli avvocati iscritti nell'elenco si esplicano nelle seguenti attività:

- *patrocinio legale*: gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in un giudizio, in un arbitrato o in una conciliazione, conferiti, per un'esigenza puntuale ed episodica, dal Comune di Butera ad un Avvocato abilitato all'esercizio della professione nel territorio dello Stato italiano, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, anche in sede di negoziazione assistita, mediazione ed arbitrati, sia innanzi a tutti gli Organi giurisdizionali e tutte le Autorità pubbliche ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;

- *consulenza legale*: esclusivamente quella fornita da un Avvocato in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l'incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione;

- *supporto tecnico-legale*: esclusivamente fornito ai vari uffici e servizi comunali per la predisposizione degli atti necessari e per la risoluzione di questioni giuridiche controverse, mediante prestazione di pareri legali in forma scritta.

3. A tal fine si fa presente che questo avviso:

- è pubblicato sul sito istituzionale e viene emanato nell'ambito del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perseguendo fini di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità delle fasi di affidamento degli incarichi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale e le condizioni descritte nel successivo art. 2 elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e per la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

- non è impegnativo per l'Ente il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

Art. 2 - Elenco degli avvocati

1. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, l'elenco avvocati è costituito mediante aggiornamento e revisione di quello esistente presso il Comune di Butera.
2. L'elenco pubblico è unico, ma suddiviso in sezioni ed indica: il nominativo del Professionista seguendo l'ordine alfabetico, la sezione di iscrizione ed il Foro di competenza. Le sezioni in cui è suddiviso l'elenco sono distinte per le tipologie di contenzioso per come di seguito elencate:

TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO
Sezione A - Contenzioso civile
Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale Civile - Corte d'Appello - Corte di Cassazione Civile ed eventuali organismi di mediazione.
Sezione B - Contenzioso amministrativo
Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Corte dei Conti.
Sezione C - Contenzioso giuslavoristico
Consulenza, assistenza e patrocinio presso il Tribunale Civile - Sezione Lavoro, Corte d'Appello - Corte di Cassazione Civile
Sezione D - Contenzioso penale
Consulenza, assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale Sezione Penale - Corte d'Appello - Corte di Cassazione Penale
Sezione E - Contenzioso tributario
Consulenza, assistenza e patrocinio presso la Magistratura tributaria: Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria Regionale e della Corte di Cassazione, sezione tributaria. Giudizi contabili. Da tale sezione si attingerà esclusivamente nei casi di rappresentanza in giudizio a mezzo di legale.

3. L'inserimento nelle sezioni dell'Elenco avviene su richiesta del Professionista, singolo o associato a seguito del presente avviso pubblico. Qualora la domanda di inserimento nell'Elenco sia presentata da più professionisti riuniti in studio associato, le norme del



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

presente avviso sono da intendersi riferite allo studio, inteso unitariamente. I requisiti previsti dovranno, inoltre, essere posseduti e dichiarati da parte di tutti i membri dello studio associato. Non è ammessa la domanda di iscrizione presentata da un professionista sia come singolo sia come appartenente ad uno studio associato;

4. Ciascun professionista potrà presentare la propria candidatura con riferimento ad un massimo di due sezioni per materia, così come individuate al comma 2 del presente articolo.

5. I nominativi dei richiedenti ammessi, sono inseriti in ciascuna sezione dell'elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito;

6. L'elenco sarà interessato da aggiornamenti e revisioni annuali in base alle richieste di iscrizione e/o cancellazione (art. 6, comma 5 del presente Avviso);

7. La scelta dei Legali avverrà nell'ambito di ciascuna Sezione, secondo i criteri e la procedura stabilite nel presente avviso;

8. L'elenco formato è pubblicato sul sito web del Comune di Butera ed il Professionista autorizza con l'invio della propria candidatura il trattamento dei dati personali per le finalità di legge.

Art. 3 - Requisiti

1. Possono presentare domanda i professionisti singoli o associati che alla scadenza dell'avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- Iscrizione alla Cassa Nazionale Forense;
- non trovarsi in condizioni di incapacità, incompatibilità, inconfiribilità, di non avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- assenza di conflitto di interessi nonché di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente previste dalla vigente normativa e dal Codice deontologico forense;
- di non avere in corso, alla data della presentazione della candidatura, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Butera;
- di non avere, alla data della presentazione della candidatura, rapporti di parentela, affinità entro il secondo grado, coniugio o convivenza con i dipendenti del Comune titolari di E.Q. e con gli Amministratori in carica;
- non rivestire, alla data di presentazione della domanda, la carica di Assessore/Consigliere /Sindaco;



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

- non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore della Cassa di Previdenza Professionale;
 - essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
 - eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori;
 - essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, ai sensi di legge;
 - non essere risultati destinatari di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare.
 - non aver commesso un grave errore, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio dell'attività professionale;
 - non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
 - di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i. (normativa antimafia);
 - di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa e dal Codice deontologica forense;
 - di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
2. Qualora l'iscrizione sia richiesta da un'associazione di professionisti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutti gli associati potenzialmente interessati all'affidamento di incarichi professionali da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di associazione di professionisti dovrà fornirsi l'elenco dei professionisti che svolgeranno l'attività nonché l'indicazione del professionista incaricato del coordinamento.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso e devono permanere per tutta la durata del mandato di legale rappresentanza;
4. La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali;
5. La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso e dell'allegato disciplinare tipo che regoleranno gli eventuali futuri rapporti tra Amministrazione Comunale e professionista.

R

AB



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

Art. 4 - Presentazione delle domande: termini, modalità ed esclusione

1. Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello allegato, firmate digitalmente ed inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunedibutera.org entro le ore 13.00 del 29/03/2024;
2. L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura "Avviso Pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocati - Manifestazione di interesse";
3. La manifestazione di interesse e l'allegato curriculum professionale in formato europeo dovranno essere sottoscritti con firma digitale (in caso di studio associato la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal socio/soci titolare/i.);
4. L'Amministrazione è esente da responsabilità per eventuali dispersioni della domanda dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione per eventuali disguidi comunque imputabili al fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
5. Saranno dichiarate *inammissibili* le manifestazioni di interesse:
 - a) pervenute oltre il termine di scadenza indicato dal presente avviso ore 13,00 del 00/00/2024;
 - b) trasmesse senza curriculum professionale redatto in formato europeo;
 - c) redatte in maniera non conforme al modello di manifestazione di interesse per l'iscrizione (All. A) allegato al presente avviso;
 - d) trasmesse a PEC o indirizzi diversi, anche della stessa Amministrazione Comunale, da quelli espressamente indicati nel presente articolo;
 - e) non contenenti l'espressa accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso e nello schema di disciplinare tipo (All. B);
 - f) le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato;
 - g) le domande di professionisti che non siano in possesso dei requisiti personali e professionali richiesti per la partecipazione alla procedura;
 - h) le domande dei professionisti che presentino la domanda di iscrizione sia come singolo che come appartenente ad uno studio associato;
6. Qualora la domanda di partecipazione sia mancante di uno degli elementi non costituenti causa di esclusione, essa potrà essere integrata entro il termine che l'Amministrazione provvederà a comunicare tramite PEC o con altro mezzo idoneo a rendere certa la ricezione da parte dell'interessato.
7. I partecipanti avranno l'obbligo di comunicare al Comune di Butera l'eventuale variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura.



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

Art. 5 - Domande di iscrizione

1. La manifestazione di interesse dovrà contenere la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà essere allegata una fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, relativa al possesso dei requisiti indicati nel presente avviso nonché le seguenti informazioni:

- a) nominativi di tutti i componenti se trattasi di studio associato;
- b) indicazione numero di partita IVA se soggetto obbligato;
- c) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) indicazione della sezione per la quale si chiede l'iscrizione.

2. Il dichiarante deve, altresì, attestare di aver preso visione ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente avviso, dichiarando la propria disponibilità di assumere incarichi di difesa in giudizio del Comune di Butera con specificazione delle materie e/o degli ambiti di specializzazione in relazione ai quali dichiara detta disponibilità secondo la suddivisione per materie indicate nell'istanza (diritto civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto penale, diritto tributario) nonché delle giurisdizioni innanzi alle quali è abilitato al patrocinio;

3. Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente, con attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali, con indicazione specifica delle esperienze acquisite nei singoli settori (materia civilistica, amministrativa, giuslavoristica, penale, tributaria etc.) ed in specifiche discipline (es. edilizia, Contrattualistica Pubblica e Privata, Tutela Risarcitoria, Pubblico Impiego etc.) ed in materia di arbitrati, i corsi di formazione frequentati, gli incarichi e/o collaborazioni con Enti Pubblici svolti;

4. *Il dichiarante deve allegare copia del disciplinare tipo (All.B) sottoscritto per presa visione ed accettazione.*

Art. 6 - Formazione e aggiornamento dell'elenco avvocati

1. Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà a definire l'elenco dei professionisti singoli ovvero associati, che verrà approvato con provvedimento della Giunta Municipale. Il predetto elenco verrà redatto in base alle domande presentate con le suddette modalità, previa verifica dei requisiti di ammissibilità e della correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso;

2. L'inserimento nell'elenco non fa sorgere in capo all'Ente alcun obbligo all'affidamento degli incarichi ai soggetti selezionati;



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

3. Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Comune di Butera al termine delle operazioni istruttorie, propedeutiche alla sua formazione, che sarà espletata dal Servizio legale dell'Ente;

4. Il Comune di Butera, una volta predisposto e approvato l'elenco secondo il proprio ordinamento, provvederà alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale;

5. L'elenco formato a seguito del presente avviso è sottoposto in via ordinaria ad aggiornamenti annuali per l'inserimento di eventuali nuove iscrizioni, previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio.

In via straordinaria l'aggiornamento potrà essere disposto dal Dirigente competente qualora ne ravvisasse la necessità in relazione all'esiguo numero di professionisti presenti in relazione alle singole materie di interesse dell'Amministrazione. I professionisti già iscritti avranno diritto all'aggiornamento dei propri dati personali o professionali mediante invio di nuovi curricula di cui si terrà conto in sede di aggiornamento dell'elenco.

Art. 7 - Criteri di scelta e modalità di conferimento dell'incarico

1. All'elenco così formato per come specificato nei precedenti articoli l'Ente attingerà ogni qual volta deciderà di resistere o promuovere liti in materia civile, amministrativa, lavoro/previdenziale, penale e tributaria, per la tutela dei propri diritti, ragioni e interessi o nel caso di richiesta di pareri pro-veritate. La Giunta Comunale adotterà la deliberazione d'indirizzo e di autorizzazione a stare in giudizio nei confronti del Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente. Il mandato "alle liti" sarà conferito dal Sindaco al Legale incaricato secondo il vigente regolamento, mentre il conferimento dell'incarico di patrocinio legale di volta in volta, in base alle necessità, verrà effettuato del Responsabile del Settore - Affari Legali, previa acquisizione di una relazione del Responsabile del Settore cui afferisce la controversia *ratione materiae*, recante le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di convenienza e opportunità della costituzione in giudizio dell'Ente ovvero per intraprendere azioni legali.

Il Responsabile del Settore - Affari Legali sulla base degli specifici fabbisogni di difesa dell'Ente di volta in volta occorrenti, procede, con propria Determinazione, all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale, a seconda della sezione di iscrizione indicata e con procedura comparativa, fermo restando i seguenti criteri:

- principio di rotazione, salvo diverse esigenze, tra i professionisti iscritti nell'elenco;



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

- specifica competenza ed esperienza dell'incaricando in relazione alla materia oggetto della controversia rilevabili dal curriculum vitae presentato e con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi per le Pubbliche Amministrazioni;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e/o sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi.

2. I professionisti interpellati e risultati non affidatari dell'incarico, saranno ulteriormente interpellati per gli incarichi successivi.

Resta fermo che, in ottemperanza al principio di rotazione, ogni professionista può ricevere nel corso dell'anno più di un incarico solo se lo scorrimento dell'elenco si sia esaurito. Non vengono computati in tale limite, gli incarichi conferiti per ragione di consequenzialità (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che si siano positivamente conclusi, in tal caso l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico.

3. Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni. Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, a meno che gli stessi non accettino, quale compenso, un unico onorario. Non possono altresì essere attribuiti incarichi ad avvocati che, al momento del conferimento del mandato, abbiano, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Butera, ovvero si trovino in altre situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'Ente, tali da nuocere alla imparziale tutela delle ragioni dell'Amministrazione, o che senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

4. Il Legale chiamato a prestare la propria collaborazione può, per ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico. In caso di accettazione, la rinuncia al mandato prima della definizione della causa attribuita alla difesa del legale rinunciatario, determinerà l'esclusione dall'Elenco, salvo comprovati motivi e/o impedimenti.

5. Il Responsabile del Settore - Affari Legali o altro dipendente trasmette al professionista la determinazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

6. Tutti gli uffici del Comune hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del Servizio competente per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

Art. 8. - Affidamento degli incarichi - Casi particolari

1. Alle modalità di interpello di cui al precedente art. 7 si può derogare a nei seguenti casi:



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

- assenza di iscritti a sufficienza nella specifica sezione;
- costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi richiesti dall'applicazione dei principi di cui al presente regolamento.

In tale ultimo caso si procederà procedendo all'individuazione del professionista mediante estrazione a sorte o ad una scelta diretta, dandone adeguata motivazione e nel rispetto del principio della rotazione.

2. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la Giunta comunale si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nella lista ovvero a prescindere dal principio di rotazione ed economicità, per giudizi di rilevante importanza e o complessità in relazione alla natura della materia e/o per la particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

3. Per esigenze di continuità difensiva nel caso di successivi gradi di giudizio relativi alla medesima controversia, la Giunta Comunale può dare indicazioni di conferire l'incarico al medesimo professionista che ha curato i gradi precedenti di giudizio, se in possesso dei requisiti necessari per il relativo patrocinio, così come in caso di connessione di procedimenti l'incarico di patrocinio è affidato, in via preferenziale, al professionista già individuato per la causa principale, nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 1-12 del Nuovo Codice Contratti Pubblici.

4. Per i casi di incarichi a professionisti di cui al precedente comma, la misura massima dei compensi, riferiti al singolo grado del giudizio o all'attività stragiudiziale, in relazione agli scaglioni di valore previsti dalle tabelle di cui al D.M. n.147/2022 e s.m.i., sarà determinata e pattuita in misura non superiore ai valori minimi.

Art. 9 - Criteri generali di conferimento dell'incarico e determinazione del compenso professionale

1. Al fine di contenere la spesa pubblica questo Ente per la liquidazione dei compensi applicherà i parametri di cui al Decreto Ministeriale 13 agosto 2022, n.147 determinati nei valori minimi.

2. Il professionista ha l'onere di informare tempestivamente l'Ente circa la sopravvenienza di eventi che possano incidere sul valore della causa e, per l'effetto, determinare una modifica del compenso pattuito. I compensi vanno determinati e pattuiti per fasi. I compensi per gli incarichi legali di assistenza giudiziale, non potranno essere superiori, come importo economico al valore minimo di liquidazione previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati di cui al D.M. n. 147/2022 e ss.mm.ii. Il legale deve attenersi,



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta. Con il conferimento dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, si potrà procedere, previo deposito da parte del professionista di apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto prescritto dalla L. n. 136/2010, alla liquidazione di un acconto sui compensi pattuiti, nella misura pari al compenso previsto per le fasi di studio della controversia ed introduttiva, mentre l'attività stragiudiziale in misura non superiore al 50% del compenso pattuito.

3. Si applicano le disposizioni del D.M. 147/2022 e successive modificazioni per i giudizi non compiuti e per gli incarichi non portati a termine. In tali casi, quindi, per l'attività prestata dall'avvocato, si liquidano i compensi, così come determinati, maturati sino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale. In caso di giudizi riuniti o comunque connessi tra loro poiché attinenti questioni in fatto o in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso per il primo giudizio così come innanzi stabilito, ed il 15% del compenso predetto, oltre accessori come per legge, per ciascun giudizio connesso e tanto anche nel caso in cui non vi sia la riunione dei giudizi, a meno che, pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari di fatto e di diritto motivate adeguatamente.

4. Il professionista dovrà obbligarsi a non azionare procedure monitorie in danno del Comune prima che siano trascorsi un anno dalla presentazione della fattura di pagamento, validato dall'Ufficio competente dell'istruttoria per la liquidazione. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti dell'Ente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. Le presenti disposizioni dovranno costituire apposita clausola da inserirsi nella convenzione di incarico che andrà specificatamente accettata dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

5. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella con spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dar conto in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale. Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura. Nel caso di affidamento di incarico ad uno studio associato il Comune è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica, da intendersi ricompresa nella somma preventivata, per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

in ordine alla predetta incombenza. I pareri resi in corso di causa non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello pattuito.

Nulla verrà versato ad integrazione del corrispettivo stabilito al momento dell'incarico per qualunque tipo di attività suppletiva, a meno che la stessa non sia stata dall'avvocato incaricato preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione e da questa formalmente autorizzata.

Art. 10 - Cancellazione e sospensione dall'elenco

1. L'Ente procederà d'ufficio, previa comunicazione dell'addebito, alla cancellazione dall'elenco dei professionisti qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) accertata e grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità;
- d) rifiuto, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento salvo i casi di comprovata incompatibilità;
- e) non assolvimento, con puntualità e diligenza, degli incarichi loro affidati;
- f) rifiuto per due volte dell'incarico affidato;
- g) non presentazione di alcuna offerta, a seguito di interpello, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive;
- h) a seguito di specifica richiesta;

La cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

2. Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Butera potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Art. 11 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Butera", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono estesi, per quanto compatibili, al professionista incaricato ed anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente;

2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte del contraente e/o dei suoi collaboratori del suindicato "Codice";



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

3. Il suddetto Codice è pubblicato e reperibile sul sito del Comune, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 12 - Trattamento dati personali

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Butera opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente avviso;

2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Butera qualità di titolare del trattamento è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114;

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Butera, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR).

Art. 13 - Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Butera è pubblico e reso noto sul sito istituzionale dell'Ente <https://www.comune.butera.cl.it>;

2. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Art. 14 - Disposizioni generali

1. Il presente avviso non vincola l'Amministrazione Comunale all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia;



COMUNE DI BUTERA

AREA FINANZIARIA Settore EQ2

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute disposizioni di legge;
3. Ai fini dell'adeguata pubblicità il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente, e pubblicato sul sito Internet <https://www.comune.butera.cl.it>

Art. 15 - Entrata in vigore dell'Elenco avvocati aggiornato e revisionato

L'elenco formato a seguito del presente avviso è sottoposto in via ordinaria ad aggiornamenti annuali per l'inserimento di eventuali nuove iscrizioni, previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio.

In via straordinaria l'aggiornamento potrà essere disposto dal Dirigente competente qualora ne ravvisasse la necessità in relazione all'esiguo numero di professionisti presenti in relazione alle singole materie di interesse dell'Amministrazione. I professionisti già iscritti avranno diritto all'aggiornamento dei propri dati personali o professionali mediante invio di nuovi curricula di cui si terrà conto in sede di aggiornamento dell'elenco.

Dalla Residenza Municipale,
Butera, 14 marzo 2024

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Evelyn Martorana

Il Responsabile del Settore E.Q.2
Dott. Rocco Faluci

